

degli Stati ACP parti del protocollo n. 3 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CEE nonché dell'India e di altri Stati, a norma di accordi conclusi con tali Stati. Tale regime preferenziale speciale è stato attuato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Pertanto all'articolo 27, paragrafo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾ è prevista la concessione delle restituzioni per i prodotti importati nella Comunità nell'ambito di tale accordo. Seguendo la stessa linea, il Consiglio ha deciso che la prova dell'origine comunitaria non deve essere richiesta per l'ammissibilità alle restituzioni nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero istituita dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio⁽²⁾. Di conseguenza il requisito dell'origine comunitaria non si applica nel settore dello zucchero.

- (6) In seguito all'abolizione delle restituzioni all'esportazione per alcuni prodotti, è diminuito l'elenco dei prodotti per i quali le restituzioni devono essere stabilite sulla base di un ingrediente, quando i prodotti composti beneficiano di una restituzione. In questo contesto è pertanto opportuno menzionare unicamente i prodotti restanti.
- (7) Il requisito relativo all'origine comunitaria nel settore dei cereali è già stato previsto all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾. Per motivi di chiarezza e di razionalità, tale requisito deve essere sostituito da una disposizione orizzontale che stabilisca il requisito dell'origine comunitaria.
- (8) Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1501/95 e (CE) n. 800/1999.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1501/95 è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dall'1.10.2008.
⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è così modificato:

- 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria specifica relativa a taluni prodotti, il presente regolamento reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione (in prosieguo "restituzioni"):

- a) per i prodotti dei settori di cui all'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*);
- b) di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (**).

(* GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(**) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.»

- 2) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. La restituzione è concessa per i prodotti di cui all'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che, indipendentemente dalla situazione doganale degli imballaggi, sono in libera pratica ed originari della Comunità.

Tuttavia, per i prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 162, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e all'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la restituzione può essere concessa quando tali prodotti sono soltanto in libera pratica.

2. Ai fini della concessione della restituzione, un prodotto è originario della Comunità se è interamente ottenuto nella Comunità o se l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale è avvenuta nella Comunità, in conformità degli articoli 23 o 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Tuttavia, fatto salvo il disposto del paragrafo 4, non soddisfano le condizioni per la restituzione i prodotti ottenuti da:

- a) materie originarie della Comunità; e